



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO CARATELLI

Seduta del 15/10/2018

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava, in data 24 ottobre 2012, un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, per un importo globale pari a euro 39.960,00, da estinguersi con il pagamento di 120 rate mensili di euro 333,00 ciascuna.
2. Successivamente, nel novembre del 2016, il cliente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 48. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di euro 1.091,44 a titolo di restituzione degli oneri non goduti.
3. Con ricorso pervenuto l'8 gennaio 2018, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente – con l'assistenza di un professionista – contestava il conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni nonché degli oneri assicurativi pagati e non goduti per una somma pari a euro 1.665,80, oltre agli interessi legali e alle spese di assistenza professionale. L'istante invocava, al contempo, la ripetizione di n. 1 quota erroneamente considerata come insoluta dall'intermediario.
4. Con le controdeduzioni parte convenuta eccepiva l'assoluta carenza di legittimazione passiva circa la domanda di rimborso degli interessi e della quota insoluta. Affermava, infatti, l'istituto di credito che l'estinzione anticipata del rapporto era avvenuta nel novembre 2016, dopo che il credito derivante dal contratto di finanziamento era stato ceduto nel maggio dello stesso anno ad altra società, che aveva emesso il relativo conteggio estintivo, incassato la somma dovuta per l'estinzione anticipata e stornato gli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interessi futuri. Ne conseguiva la resistente che a quest'ultima società andavano rivolte le richieste di rimborso contenute in ricorso.

DIRITTO

1. Preliminarmente osserva il Collegio come il credito relativo al finanziamento oggetto di disputa sia stato ceduto, prima che il prestito venisse estinto, a una società veicolo il 20 maggio 2016 nell'ambito di una complessiva operazione di cartolarizzazione.
2. Si evidenzia, al contempo, che dalla documentazione allegata non sembrerebbe che la resistente abbia svolto in riferimento all'operazione di cartolarizzazione, oltre al ruolo di *originator*, anche quello di *servicer*. A supporto di tale tesi si osserva che in coda al conteggio estinto la società veicolo precisava di occuparsi proprio della "*gestione dei crediti relativi al finanziamento in oggetto*".
3. Ciò posto, si ricorda che, con la decisione n. 6816/2018, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro si è pronunciato circa la legittimazione passiva del cedente rispetto alla domanda di rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti nel caso di cartolarizzazione intervenuta prima dell'estinzione anticipata del finanziamento, affermando che: i. è esclusa la legittimazione passiva dell'*originator* cedente; ii. legittimato passivo rispetto alla richiesta di restituzione delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti è il soggetto a cui tali somme sono state pagate; iii. nel caso in cui esso sia la società veicolo cessionaria, non può essere proposto il ricorso innanzi all'ABF, tenuto conto che le SPV non sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia; iii. viceversa, nell'ipotesi in cui le somme da restituire siano state percepite da un *servicer* bancario, potrà essere proposto il ricorso dinanzi all'ABF.
4. In relazione a quanto precede, il ricorso non può, pertanto, essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA